 Etica & Politica / Ethics & Politics, XXV, 2023, 3, pp. 229-246
ISSN: 1825-5167

DAGLI ANIMALI AGLI AUTOMI: UN'INDAGINE SUI NUOVI ORIZZONTI DELLA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

FRANCESCO D'URSO
Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Giurisprudenza
francesco.durso@unina.it

ABSTRACT
'Animal Question' and 'Artificial Intelligence' constitute two parallel paths of a radical conceptual review of legal subjectivity. The essay aims to investigate the reasons and limits of the arguments in support of the recognition of legal personality to animals and automatons. The analysis is divided into three distinct phases: a reconstruction of the evolutionary course of the subject of law between the modern and contemporary age; the determination of ontological assumptions for the extension of subjectivity to other entities; the definition of the teleological dimension for the use of new forms of personality.

KEYWORDS
Animal Question, Artificial Intelligence, Subject of Law, Legal Personality.

1. RAGIONI, PRESUPPOSTI E LIMITI DI UNA REVISIONE CONCETTUALE: TRA BIOS E TECHNE

Il concetto di soggettività giuridica, affermatosi, levigatosi e, poi, radicalmente trasformatosi nel corso dei secoli dell'età moderna e contemporanea, è stato sottoposto negli ultimi anni, ad un'ulteriore rilettura teoretica, per effetto di due parallele istanze che agiscono da versanti differenti ed opposti.

Alla figura del soggetto di diritto tradizionale – che nella civiltà giuridica occidentale è stata sempre contrassegnata da una visione antropocentrica e, a partire dal moderno fino agli albori del XX secolo, declinata e definita in chiave sempre più universalistica – sono state affiancate modalità nuove, non identificabili con l'essere umano – sia inteso come individuo sia come aggregazione sociale – sulla scorta di due distinti fenomeni: da un lato, l'emersione di una rinnovata riflessione sulla dignità degli esseri animali[1]; dall'altro, la crescente diffusione di strumenti

[1] Per un primo sguardo d'insieme cfr. C.R. Sunstein, M.C. Nussbaum (a cura di), *Animal Rights: Current Debates and New Directions*, Oxford - New York 2004.

tecnologici riconducibili all'universo dell'IA (*Intelligenza Artificiale*) in molteplici settori e in delicatissimi ambiti del nostro quotidiano. In altre parole, il contemporaneo dilatarsi degli orizzonti del *bios* e della *techne* ha condotto la scienza giuridica ad interrogarsi sull'opportunità – o, secondo molti interpreti, sulla necessità – di considerare e promuovere l'ipotesi di un riconoscimento della soggettività giuridica nei confronti di entità non-umane[2].

Animali ed automi incarnerebbero, dunque, delle specifiche e peculiari forme di soggettività giuridica sulla base di presupposti ontologici distinti: i primi sul fondamento del comune 'patire' tra viventi animali[3]; i secondi sulla similare capacità di intellezione dell'uomo e della macchina[4].

Questo ambivalente percorso evolutivo della nozione di soggetto giuridico conduce, su un piano prettamente teorico, ad una svolta speculativa ed epistemologica, che finirebbe per consumarsi nella forma del diritto, in virtù della quale verrebbe significativamente scalfito il cardine filosofico su cui si fonda non tanto l'individualismo moderno – e, con esso, la derivante *Weltanschauung* e i suoi baluardi concettuali – ma piuttosto l'intera prospettiva antropologica in cui è definita l'esperienza stessa del diritto[5].

Se, infatti, la rappresentazione secolarizzata dell'*individuum* deriva dal cartesiano dualismo tra *res cogitans* e *res extensa*, attorno al quale si è costruito l'archetipo medesimo del soggetto giuridico moderno[6], omogeneo ed uniforme nella sua universalità, l'allargamento della sua accezione semantica ad entità che non posseggono raziocinio o non hanno autocoscienza, determinerebbe il definitivo abbandono di tale paradigma; soprattutto se tali soggettività non fossero pensate come forme di titolarità circoscritte e limitate – ovvero, come è stato efficacemente

[2] Il binomio *bios-techne*, in verità, anche e soprattutto nell'alveo delle questioni filosofico-giuridiche, non va letto solo come un'opposizione di termini o una divaricazione binaria di due sentieri separati; occorre, infatti, rilevare, nella pratica quotidiana – come ricorda Rodrigo Míguez Nuñez – la sempre più frequente "fusione tra organismi biologici e elementi cibernetici o artificiali" (cfr. R. M. Nuñez, *Introduzione. Il soggetto di diritto: premesse per un dibattito*, in F. Bilotta, F. Raimondi (a cura di)*, Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato,* Napoli 2020, p. 7).

[3] In altre parole, l'acquisizione, da parte degli enti animali, dello status di 'paziente morale' a cui ogni 'agente morale' – ossia l'uomo – deve riconoscere parimenti il benessere e la prosperità: tale dicotomia viene declinata, nella relazione uomo-animale, principalmente da Paul Taylor (cfr. P. W. Taylor, *Respect for Nature: a Theory of Environmental Ethics*, Princeton 1986, p. 17 e ss.). Sul punto cfr. M. Andreozzi, *Biocentrismo ed ecocentrismo a confronto. Verso una teoria non-antropocentrica del valore intrinseco*, Milano 2017, pp. 37-43.

[4] Una questione che, per il vero, in termini squisitamente filosofici, ha destato interesse anche in epoche passate – soprattutto nella letteratura illuminista – fornendo non pochi spunti di riflessione che, in qualche modo, hanno anticipato congetture e temi del presente; per una più articolata lettura cfr. A. Punzi, *L'ordine giuridico delle macchine. La Mettrie Helvetius d'Holbach*, Torino 2003.

[5] Cfr. A. Supiot, *Homo juridicus*, Paris 2005, trad. it. *Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto*, Milano 2006.

[6] Cfr. S. Amato, *Il soggetto e il soggetto di diritto*, Torino 1990, p. 53 e ss.

definito in dottrina, seguendo un modello 'a geometrie variabili'[7] – ma piuttosto come prossime, o perfino corrispondenti, a quelle umane.

In sostanza, questo doppio e concomitante tentativo di rifondazione filosofica investirebbe, in maniera diretta e profonda, i fondamenti ontologici del sapere e dell'agire giuridico, ovvero tanto l'elaborazione teorica quanto la traduzione pratica del diritto medesimo.

Lo sgretolamento dell'individualismo giuridico di matrice moderna[8] – e soprattutto la disgregazione della sua monolitica e indissolubile identità di soggetto e persona fisica – ha spinto molti studiosi, da posizioni dottrinarie differenti, a credere che ciò potesse coerentemente condurre ad un'estensione quantitativa e qualitativa della nozione di *subiectum*, fino a ricomprendere soggettività non-umane, allargando semplicemente i confini del suo variabile recinto, includendo nel suo dominio altre e nuove tipologie[9].

In realtà, per inquadrare correttamente contenuti e vincoli di un ipotetico riconoscimento della soggettività giuridica, occorre distinguere i due differenti campi in cui va sviluppata qualsiasi analisi e in cui va calata qualunque considerazione in merito: una dimensione ontologica della soggettività, caratterizzata dallo svolgimento di un processo identitario; una dimensione teleologica della soggettività, viceversa, definita in una prospettiva funzionalista. Indagando sulla prima, possiamo delineare il perimetro entro il quale è possibile pensare ad una soggettività giuridica di enti non-umani; esaminando la seconda, possiamo invece tracciare i connotati di una forma di personalità giuridica *ad hoc* grazie alla quale attribuire, ad animali ed automi, una particolare congerie di situazioni attive o passive.

Sebbene, infatti, nella dogmatica giuridica il soggetto di diritto sembri essersi tramutato, nel corso degli ultimi due secoli, in una sorta di *genus* della *species* persona (fisica o giuridica), nel quadro di una meditazione più profonda che si pone

[7] In particolar modo, riguardo al tema dell'IA, cfr. E. Morotti, *Una soggettività a geometrie variabili per lo statuto giuridico dei robot*, in F. Bilotta, F. Raimondi (a cura di), *Il soggetto di diritto*, cit., pp. 291-306.

[8] "La proliferazione dei soggetti che abitano la società – afferma Baldassarre Pastore – implica la revoca in dubbio della pretesa universalità della figura unitaria del soggetto, che subisce un processo di frammentazione" (cfr. B. Pastore, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Torino 2021, p. 22). Sul punto pure cfr. R. Fornasari, *Il soggetto di diritto frammentato: economia politica e governamentalità del contemporaneo*, in F. Bilotta, F. Raimondi (a cura di), *Il soggetto di diritto*, cit., p. 19 e ss.

[9] In questo senso, come ipotizza Alessia Affinito, proprio il processo di secolarizzazione che ha attraversato la modernità ha posto implicitamente le basi per questa graduale diversificazione concettuale della soggettività giuridica che, a partire dal XIX secolo, "ha interessato anche il significato dell'espressione *subiectum juris* quando, nella crisi della ragione in rapporto ad un creatore trascendente, l'individuo, le sue capacità e la sua volontà si sono trovati sempre più estranei al precedente contesto" (cfr. A. Affinito, *Soggettività come soggezione. Persona e diritti di fronte al secolarismo*, in F. Bilotta, F. Raimondi (a cura di), *Il soggetto di diritto*, cit., p. 41).

l'obiettivo di rinvenire le premesse speculative di tale pretesa rivoluzione culturale, è indispensabile chiarire, preliminarmente, su quale base sia consentito ricomprendere nuove entità nella categoria della soggettività giuridica *tout court*; e, contestualmente, se sia possibile associarle a figure già definite oppure crearne *ex novo* delle altre. Soltanto se incanaliamo la nostra riflessione all'interno di questi due percorsi complementari – il primo concernente la prospettiva filosofico-teoretica del problema, il secondo riguardante il risvolto sul piano pratico-scientifico – possiamo comprendere in che modo si definisce la questione giuridica per entrambi i profili.

La disamina proposta, dunque, è strutturata in tre passaggi. In primo luogo tenteremo di ricostruire sinteticamente gli aspetti salienti della trasformazione del concetto di 'soggetto' dalla modernità ad oggi, concentrando la nostra attenzione sui percorsi identitari che hanno condotto ad un'articolazione del suo lemma e del suo contenuto, nonché sulle ragioni che hanno determinato una trasfigurazione, in chiave convenzionalista, del concetto di 'persona'. Conseguentemente, con due distinti discorsi, cercheremo di valutare due eventuali sviluppi: in primo luogo, se, su un piano ontologico, un'idea di soggettività non-umana possa essere fondata sulla parziale comunanza, con entità biologiche o artificiali, di qualità essenziali riconducibili alla natura stessa della *humanitas* – ovvero rispettivamente il *pătī* e l'*intelligĕre*; in secondo luogo, se, su un piano teleologico, nuovi modelli di persona – tramite i quali conferire forme di tutela o di responsabilità – possano essere elaborati e adottati per lo svolgimento di determinate finalità giuridiche, le quali, su un piano etico, trovano sempre e comunque la loro base valoriale e il loro scopo ultimo nell'unico destinatario possibile, ovvero l'essere umano.

2. EVOLUZIONE E DECOSTRUZIONE DEL PARADIGMA MODERNO: TRA SOGGETTO E PERSONA

Ripercorrendo, *in primis*, le principali tappe della nascita, del consolidamento e della decadenza del modello astratto, universalistico e individualistico della soggettività giuridica moderna, possiamo cogliere appieno questo ambivalente sviluppo, attorno ai lemmi 'soggetto' e 'persona', tanto nella filosofia del diritto quanto nella scienza giuridica. Da un lato, infatti, assistiamo ad una scissione della soggettività in una sempre più vasta gamma di sottocategorie che sono, nondimeno, riconducibili tutte al dominio del *subiectum* 'uomo'; dall'altro, alla presa di coscienza, nel campo della dogmatica giuridica, del carattere fittizio e strumentale della 'persona'[10].

[10] Per una lettura che, invece, interpreta lo slittamento semantico tra soggetto e persona nello sviluppo del costituzionalismo contemporaneo, cfr. S. Rodotà, *Dal soggetto alla persona*, Napoli 2007.

Esaminando il primo versante, è interessante appurare come la storia della soggettività giuridica, nell'ultimo secolo e mezzo, sia stata segnata da una progressiva rottura dell'unità originaria, fondata sull'*imago* del soggetto-proprietario di matrice lockiana e consolidatasi nella cultura codicistica continentale [11]. Il tratto monodimensionale del soggetto di diritto, infatti, subisce un'opera di graduale sradicamento sotto i colpi delle nuove istanze e delle distinte rivendicazioni di eterogenei gruppi di interesse che, attraverso il riconoscimento dei diritti fondamentali, hanno cercato e trovato forme di riconoscimento e protezione non esercitabili sulla base dei principi del *Rechtsstaat* ottocentesco[12].

Dalla *soziale Frage* alla questione di genere, dalla difesa dei minori alla tutela dei consumatori, la necessità di definire i contenuti e i contorni di una realtà giuridica rinnovata ha condotto all'accantonamento della visione universalistica e unitaria del soggetto giuridico, a vantaggio di una prospettiva collettivistica e plurale[13]. In altre parole, l'insieme del soggetto-uomo si è sezionato in una serie assai ampia di sottoinsiemi – intersecabili tra loro – che ha definito specifiche forme di poteri, prerogative e diritti riconducibili ad aspetti identitari, temporanei o permanenti, di natura biologica o di natura sociale, che qualificano e condizionano in maniera significativa la sfera esistenziale e la vita relazionale di individui o corpi sociali[14].

Questa evoluzione concettuale, perciò, prima ancora di tradursi nella forma e nella sostanza del diritto, si è concretizzata in una riscrittura, su un piano filosofico ed antropologico, dell'identità umana *tout court* che ha costretto i teorici ad una profonda riflessione critica, orientata ad approntare un'ampia revisione teoretica della dimensione ontologica della soggettività[15].

[11] Cfr. G. M. Labriola, *La codificazione del diritto fra storia, tecnica e tendenza*, Napoli 2012, p. 28.

[12] A riguardo appare assai calzante la ricostruzione storico-concettuale proposta da Duncan Kennedy, il quale riconduce tali passaggi a tre distinte forme di globalizzazione giuridica: la prima fondata sui *property rights*, la seconda realizzata attraverso i *social rights*, la terza, infine, intrapresa con la rivendicazione degli *human rights*; cfr. D. Kennedy, *Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850-2000*, in D.M. Trubek, A. Santos (a cura di) *The New Law and Economic Development. A Critical Appraisal*, Cambridge 2006, pp. 19-73. Sul punto pure cfr. M. R. Marella, *Antropologia del soggetto di diritto. Note sulle trasformazioni di una categoria giuridica*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 1, 2021, p. 71 e ss.

[13] "Di fronte alla frammentazione dell'individuo – prosegue ancora Pastore – in una molteplicità di identità distinte e alla frantumazione dei suoi ambiti di vita in molteplici contesti, ciascuno abitato da soggettività parziali, sembra che il sostrato antropologico del soggetto di diritto abbia perso la propria vocazione universalistica" (cfr. B. Pastore, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, cit., p. 23).

[14] Cfr. M. R. Marella, *Antropologia del soggetto di diritto*, cit., p. 81.

[15] Come osserva Valeria Marzocco, la rielaborazione della nozione di identità si sostanzia in due contigue operazioni: "la critica al soggetto giuridico e politico della modernità e la decostruzione, antropologica o filosofica, del concetto stesso dell'identità umana" (cfr. V. Marzocco, *Identità. La soggettività giuridica moderna e i suoi paradossi*, in A. Andronico, T. Greco, F. Macioce (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino 2019, p. 331).

Passando, secondariamente, al tema della persona, l'ampio ed avviluppato dibattito filosofico-giuridico che ha attraversato l'intera storia della riflessione sul diritto e ha occupato un ruolo sempre più rilevante nell'evoluzione della *scientia iuris*, ha subito, anche qui a partire dalla modernità, una svolta decisiva. Se, infatti, l'impostazione individualistica del giusnaturalismo seicentesco non aveva consentito alla dottrina di spingersi oltre la formula pufendorfiana della *persona moralis composita* per definire forme di personalità differenti dalla persona fisica, l'esigenza di attribuire a determinate collettività la capacità giuridica patrimoniale stimolò i giuristi, soprattutto nell'alveo della scuola storica del diritto, ad elaborare ed affinare il concetto di 'persona giuridica'[16]. Attorno a questa locuzione, mentre la disputa tra 'convenzionalisti' e 'realisti' imperversò per tutto l'Ottocento[17], la scienza giuridica novecentesca ha mostrato icasticamente la natura strumentale del concetto di 'persona', sia fisica sia giuridica, sottolineando il significato meramente tecnico che esso assume nel linguaggio del diritto. Se per Hans Kelsen, infatti, occorre distinguere «il concetto scientifico naturalistico dell'uomo dal concetto giuridico di persona» e, pertanto, considerare quest'ultima come «l'unità di una pluralità di obblighi e di autorizzazioni»[18], Herbert Hart ravvede nella persona giuridica semplicemente «un uso nuovo ed esteso di regole giuridiche»[19].

In definitiva, mentre il soggetto di diritto è passato dal definire una classe di individui indissolubilmente unitaria e universale al riferirsi ad una pluralità di categorie umane, la persona è stata trasformata da entità reale identificata con l'essere umano ad istituto giuridico funzionale al perseguimento di precipue finalità[20].

La sfida che, invece, viene lanciata mediante la proposta di riconoscere giuridicamente soggettività non-umane sposta il discorso su piani differenti, sia per ciò che concerne la dimensione ontologica, sia per ciò che riguarda la dimensione teleologica.

[16] Per una attenta ed esaustiva analisi di questa evoluzione concettuale cfr. F. Riccobono, *Soggetto Persona Diritti*, Napoli 1999, pp. 51-54.

[17] Ovvero tra coloro che, a partire da Friedrich Carl von Savigny, consideravano la persona giuridica come una finzione, come una formula convenzionale che consentisse di attribuire la soggettività di diritto ad associazioni di uomini; e coloro che, invece, le identificavano, come Georg von Beseler e soprattutto Otto von Gierke, alla stregua di organismi naturali, dotati di volontà e interessi propri differenti da quelli degli individui che li compongono. Per un'approfondita trattazione di tale disputa cfr. R. Orestano, *Azioni, Diritti soggettivi, Persone giuridiche. Scienza del diritto e storia*, Bologna 1978, pp. 208-218.

[18] Cfr. H. Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Wien 1934, trad. it *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, a cura di Renato Treves, Torino 2000², p. 88.

[19] Cfr. H. L. A. Hart, *Definition and Theory in Jurisprudence*, in *Law Quarterly Review*, 70, 1954, trad. it. *Definizione e teoria della giurisprudenza*, in Id., *Contributi all'analisi del diritto*, a cura di V. Frosini, Milano 1964, p. 67.

[20] Cfr. P. Stanzione, *Dal soggetto alle persone*, in V. Scalisi (a cura di), *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia. Convegno di studio in onore del prof. Angelo Falzea. Messina, 4-7 giugno 2002*, Milano 2004, p. 389 e ss.

Su un piano ontologico, attribuire tanto agli animali quanto agli automi la qualifica di soggetto di diritto, implicherebbe l'affermazione di un processo identitario non più interno alla categoria umana, ma indirizzato ad individuare elementi e tratti comuni essenziali, ovvero indefettibili rispetto alla definizione stessa di uomo. Detto diversamente, per designare gli estremi di una seppur minima identità giuridica, bisognerebbe tracciare l'intersezione tra l'insieme delle caratteristiche degli *homines* e quello relativo agli enti animali o enti artificiali, onde determinare quel coacervo di qualità condivise e, al tempo stesso, indispensabili[21].

Su un piano teleologico, invece, la possibilità di introdurre nel sistema ordinamentale altre tipologie di 'persona' – al di fuori della dicotomia consolidata di persona fisica e persona giuridica – non incontrerebbe, in linea di principio, degli ostacoli insormontabili su un piano formale, essendo tale figura – come rammentato – una *fictio iuris* che, da un lato, si sostanzia in un centro di imputazione di situazioni attive e passive, mentre, dall'altro, rimane finalizzata all'esercizio di una determinata funzione nel quadro complessivo dei rapporti giuridici. Ciò che, tuttavia, sarebbe necessario delimitare è proprio il novero di suddette attività e passività da poter ascrivere sia alla persona 'animale' sia alla persona 'elettronica'.

Analizzando separatamente i due distinti profili, proveremo in prima istanza a dimostrare la seguente tesi: ciò che costituisce per gli animali un possibile presupposto identitario di una ipotetica forma di soggettività – ovvero il loro essere senzienti – rappresenta il limite sostanziale alla supposta soggettività artificiale; in seconda battuta, viceversa, tenteremo di spiegare in che termini sia possibile – e forse anche auspicabile – lo sviluppo di una personalità 'elettronica' e, a un tempo, quanto sia difficile definire i caratteri di una personalità 'animale'.

3. LA SOGGETTIVITÀ ANIMALE: LA DIMENSIONE DEL PĂTI

La questione animale affonda le sue radici più profonde negli ultimi decenni del secolo scorso[22]. Le teorie che sostengono il necessario riconoscimento di una

[21] "Il meccanismo generatore dell'identità – come osserva Geminello Preterossi – è infatti, fondamentalmente, il riconoscimento", ossia "un 'processo', che implica interazione e produzione comune di senso, che assegna reciprocamente un ruolo" (cfr. G. Preterossi, *Diritto e identità tra riconoscimento e secolarizzazione*, in P. Nerhot (a cura di), *L'identità plurale della filosofia del diritto. Atti del XXVI Congresso della Società Italiana di Filosofia del Diritto (Torino, 16-18 settembre 2008)*, Napoli 2009, p. 46).

[22] Nel contesto italiano, tra gli autori che hanno maggiormente contribuito allo sviluppo di una riflessione filosofico-giuridica sul tema, si distinguono senza dubbio Silvana Castignone e Luigi Lombardi Vallauri. Dei loro numerosi volumi e saggi, in particolare cfr. S. Castignone, *I diritti degli animali: prospettive bioetiche e giuridiche*, Bologna 1985; S. Castignone, L. L. Vallauri (a cura di) *Trattato di biodiritto. La questione animale*, Milano 2012; L. Lombardi Vallauri, *La questione animale come questione filosofico-giuridica* in *Rivista di filosofia del diritto, 3* (2), 2014, pp. 521-532.

personalità animale e della universale tutela di diritti in capo a tali entità viventi possono essere ricondotte a due principali approcci che, negli anni, si sono sedimentati in dottrina e fronteggiati da posizioni differenti: da una parte, infatti, abbiamo gli assertori del 'protezionismo' animale, che, muovendo da una prospettiva neoutilitarista ed antispecista, riconoscono la soggettività degli animali ma, a un tempo, accettano alcune forme di utilizzo dei medesimi da parte dell'uomo, pur sempre subordinate al rispetto del benessere animale e all'obbligo di non arrecare alcuna sofferenza ingiustificata[23]; dall'altra i propugnatori di una visione 'abolizionista' [24], ovvero di una lettura più radicale che, sulla base dell'attribuzione di un valore inerente ad ogni essere senziente, nega da un punto di vista etico – e conseguentemente giuridico – qualsiasi tipo di relazione con gli animali basata sul loro impiego strumentale e sul loro sfruttamento[25].

Accanto allo sviluppo di questo fitto dibattito scientifico, occorre considerare che, su un piano normativo, l'affermazione di forme di tutela degli animali ha trovato un largo riscontro sia nelle istituzioni sovranazionali che in ambito statuale, tanto a livello costituzionale quanto nella legislazione ordinaria[26].

[23] Tale posizione trova negli studi di Peter Singer il suo principale riferimento teorico; cfr. P. Singer, *Animal liberation: a new ethics for our treatment of animals*, New York 1975; trad. it. *Liberazione animale* (1987), Milano 2015; Id., *In defence of animals*, Oxford 1985, trad. it. *In difesa degli animali*, Roma 1987.

[24] Principale esponente e ispiratore di tale svolta filosofica è, senza dubbio, Tom Regan; tra i suoi lavori soprattutto cfr. T. Regan, *The case for animal rights*, Berkeley 1983, trad. it. *I diritti animali*, Milano 1990; Id., *Defending Animal Rights*, Chicago 2001.

[25] Sulla differenza tra i due filoni di pensiero cfr. F. Rescigno, *I diritti animali nella prospettiva contemporanea: l'antispecismo giuridico e la soggettività animale*, in L. Scaffardi, V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Cibo e Diritto. Una prospettiva comparata, Atti del XXV colloquio biennale Associazione Italiana di Diritto Comparato, Parma 23-25 maggio 2019,*vol. 2, Roma 2020, p. 836 e ss.

[26] In ambito internazionale, il primo documento che sancisce una tutela generale agli animali è la *Dichiarazione universale dei diritti dell'animale*, adottata dall'UNESCO nel 1978. In ambito europeo, prima del riconoscimento della protezione animale nella normativa dei Trattati (cfr. *infra*), possiamo annoverare due convenzioni che introducono strumenti di difesa per determinate categorie: la *Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali*, del 1968, e la *Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia*, del 1987. Viceversa, negli ordinamenti statali, la tutela animale è stata introdotta nelle costituzioni di molti paesi. Una particolare attenzione merita la legislazione svizzera, la cui Costituzione federale riconosce, già dal 1999, la soggettività giuridica degli animali. Principio che trova un importante riscontro e sviluppo nella legislazione ordinaria, soprattutto all'art. 641a del codice civile – sui caratteri della proprietà, modificato nel 2002 – in cui viene dichiaratamente affermata la distinzione tra animale e *res*, malgrado permanga una normativa generale comune ("Gli animali non sono cose. Salvo disciplinamenti particolari, le prescrizioni applicabili alle cose sono parimenti valide per gli animali"). Una modifica della disciplina privatistica che, per il vero, ha un suo importante precedente nella codificazione austriaca, la quale, nel lontano 1988, per prima in Europa, stabilisce il medesimo principio: "Tiere sind keine Sachen" (§285a). Per una più ampia rassegna cfr. F. P. Traisci, F. Fontanarosa, *I diritti degli animali: da oggetti di consumo agroalimentare a soggetti giuridici con diritti propri*, in L. Scaffardi, V. Zeno-Zencovich (a cura), *Cibo e Diritto*, cit., pp. 861-865.

Per collocare correttamente i termini del discorso, appare necessario distinguere nettamente due livelli di analisi: *in primis*, circoscrivere quelle caratteristiche comuni a tutti gli animali e anche all'uomo, per poter individuare gli eventuali presupposti filosofici di una soggettività giuridica universalmente rivendicata; successivamente, esaminare la relazione tra l'uomo e l'animale al fine di comprendere gli effettivi profili in termini di diritto delle tipologie di tutela riconoscibili e attuabili. Tale indispensabile passaggio ci mostra immediatamente come alcune formulazioni generiche – tutela degli animali, diritti degli animali, personalità animale[27] – convergono in una nozione unitaria di 'animale' che, su un piano ontologico, può trovare una sua definizione generale o universale; tuttavia, su un piano teleologico, essa si presenta, ineludibilmente, come una categoria disomogenea e segmentata.

Il fondamento comune che distingue la vita animale da quella vegetale e dalla materia inerte va certamente individuato nel fatto che ogni individuo appartenente a tale regno naturale sia, come detto, un essere senziente[28]. Su tale base è possibile, dunque, estendere alcune garanzie giuridiche riconosciute universalmente nei confronti degli esseri umani. Garanzie che, in ultima analisi, possono anche essere definite – da un punto di vista tecnico-giuridico – come dei veri e propri diritti. Se, tuttavia, spostiamo il nostro angolo visuale sulla configurazione del rapporto uomo-animale e su tutte quelle sfere – privata, sociale, economica, scientifica etc.[29] – in cui esso si realizza, giungiamo inevitabilmente a dover differenziare e catalogare molteplici classi di animali, sulla base di diversi parametri e nel perseguimento di distinti obiettivi. Un'operazione che non risolverebbe, in linea di principio, quella oscillazione tra *res* e *persona* che tradizionalmente accompagna la discussione

[27] Cfr. G. Settanni, M. Ruggi, *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L'auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema*, in *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto,* 1, 2019, pp. 477-496; D. Cerini, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma*, in *Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies,* 10(2), 2019, pp. 27-38.

[28] Questa è la formula utilizzata all'art. 13 del TFUE, entrato in vigore con il Trattato di Lisbona del 2009, in cui si afferma che "l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti". Sulla rilevanza di questa tappa nella trasformazione del diritto europeo cfr. M. Lottini, *Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea*, in *Cultura e diritti per una formazione giuridica,* 7(1), 2018, p.11-34, F. Rescrigno, *I diritti animali nella prospettiva contemporanea*, cit., p. 844; F. P. Traisci, F. Fontanarosa, *I diritti degli animali*, cit., p. 863.

[29] Una tra le questioni più dibattute concerne proprio la sperimentazione animale per fini scientifici. Rispetto a tale problematica, rileva Francesca Rescigno: "Il compito della ricerca dovrebbe dunque essere quello di riconoscere quando si è effettivamente in presenza di un superiore interesse umano non altrimenti realizzabile e allo stesso tempo adoperarsi per ampliare costantemente la ricerca alternativa che riduce la necessità di servirsi degli esseri animali" (cfr. F. Rescrigno, *I diritti animali nella prospettiva contemporanea*, cit., p. 849). Sulla legislazione europea in materia invece cfr. T. M. Moschetta, *La sperimentazione sugli animali nel mercato interno dell'Unione europea*, in *Cultura e diritti per una formazione giuridica,* 7(1), 2018, pp. 121-133.

giuridica sulla questione animale; ma anzi, finirebbe per fissarla e cristallizzarla nel quadro di una classificazione rigidamente normata[30].

Pertanto, se il comune *pătі* consente agevolmente di sancire e regolamentare determinate guarentigie che prefigurano come bene giuridico da preservare il benessere dell'animale in termini universali comprendendo tutte le categorie appartenenti a tale mondo, l'istituzione di una personalità animale generalizzata determinerebbe un'irrisolvibile serie di problematiche rispetto alla qualificazione delle situazioni giuridiche riconoscibili in capo ad ogni peculiare tipologia individuata[31].

Questa inestricabile ambiguità di fondo produrrebbe, dunque, degli effetti giuridici paradossali che dimostrano l'assoluta incomparabilità, quantunque parziale e limitata ad alcune condizioni similari, alla dinamica dei diritti riconosciuti agli individui umani[32]. Si considerino, su tutti, due aspetti cruciali. Innanzitutto, il fascio di tutele attribuite agli esseri animali *tout court* si traduce in un obbligo di cura del benessere esistenziale e in un divieto generale di cagionare afflizione immotivata, ma mai in una difesa, in termini assoluti, della vita, in virtù del fatto che persistono – escludendo le posizioni in materia più estreme – la liceità dell'uso alimentare di determinate specie e l'esimente dello stato di necessità, per qualunque forma di aggressione umana, in caso di minaccia alla sicurezza e all'incolumità propria o di terzi. Inoltre, occorre ribadire che gli animali, in larga parte, possono, al tempo stesso, costituire oggetto di proprietà o contratto – e quindi essere valutati alla stregua di *res* – e vedersi comunque riconosciuti le tutele universali garantite ad ogni essere senziente – e allora essere protetti come *persone*[33].

[30] La distinzione in base alla vicinanza con l'uomo, alla tipologia di relazione e alle finalità perseguite determina, in molteplici settori, interventi normativi specifici che definiscono obblighi, limitazioni, facoltà e divieti assai eterogenei. Dalla categoria degli animali di affezione a quelli domestici, dagli animali d'allevamento a quelli selvatici, le suddivisioni adoperate in ambito giuridico certificano, tacitamente o dichiaratamente, una divaricazione che implica l'impossibilità di un riconoscimento di una personalità animale generalizzata e unitaria. Sul punto cfr. F. P. Traisci, F. Fontanarosa, *I diritti degli animali*, cit. p. 866; C. Murgo, Animals rights or animals defense? *Condizione giuridica degli animali e misure possibili d'intervento*, in F. Bilotta, F. Raimondi (a cura di), *Il soggetto di diritto*, cit., pp. 180-181.

[31] "Questa diversa nomenclatura – scrive Giuseppe Spoto – ha conseguenze anche per quanto riguarda il sistema delle tutele, a seconda delle diverse situazioni, perché vi potrebbero essere animali che non rientrano all'interno dello specifico ambito di applicazione della stessa" (cfr. G. Spoto, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, in *Cultura e diritti per una formazione giuridica*, 7(1), 2018, p. 67).

[32] Sulla questione cfr. I. Belloni, *Pericolose soggettività. Uomini e animali tra diritti e discipline*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XXII, 2020, 3, p. 390.

[33] Se, infatti, la disciplina civilistica – tranne le rare eccezioni riscontrate (cfr. *supra*) – continua generalmente a considerare gi animali come beni mobili, l'evoluzione della disciplina penalistica li ha progressivamente trasformati in beni giuridici protetti, avvicinandoli sensibilmente allo status di soggetti. In merito cfr. E. Battelli, *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *Cultura e diritti per una formazione giuridica*, 7(1), 2018, pp. 35-60; A. Massaro, *I reati "contro gli animali" tra aspirazioni zoocentriche e*

A questo punto, due sono i quesiti a cui bisogna dare una risposta conclusiva: quale ragione dovrebbe indurre all'attribuzione della soggettività giuridica agli animali? Quale funzione avrebbe, invece, il riconoscimento della personalità giuridica animale?

Se la risposta alla prima domanda va ricercata nell'esigenza di affermare, su un piano etico prima ancora che giuridico[34], il valore supremo del benessere di tutti gli esseri senzienti, su un piano teorico non troverebbe certamente intralci, ferme restanti, però, un'obiezione e un'osservazione di fondo: l'obiezione è che tale scopo può essere efficacemente perseguito attraverso gli strumenti già posti in campo dalla scienza giuridica e dai vari legislatori – nazionali e sovranazionali[35] – che sono intervenuti e potranno, sulla base di tale principio, perfezionare ulteriormente la normativa a riguardo, senza enfatizzare la rivendicazione di veri e propri diritti fondamentali[36]. L'osservazione di fondo, conseguentemente, concerne l'ipotetica elaborazione concettuale del c.d. 'soggetto di diritto animale': esso, infatti, presenterebbe, come sua peculiarità un *numerus clausus*, difficilmente modificabile, di diritti riconosciuti – sia se sanciti come principi costituzionali sia se stabiliti dalla normativa ordinaria[37] – connessi a quei soli elementi condivisi da ogni forma di vita animale[38].

ineliminabili residui antropocentrici, in *Cultura e diritti per una formazione giuridica*, 7(1), 2018, pp. 79-88; F. P. Traisci, F. Fontanarosa, *I diritti degli animali*, cit., pp. 855-857; C. Murgo, Animals rights or animals defense?, cit., pp. 183-184.

[34] La considerazione, come fondamento, di un solido e preciso orientamento etico è corroborata dal fatto che, il riconoscimento della sensibilità – come noto – in una cultura giuridicamente evoluta come quella romana, non assumeva alcuna rilevanza giuridica, non solo per gli animali, ma nemmeno per gli schiavi. "L'elemento che unisce animali e schiavi nella connotazione di *res* – rileva Roberto Garetto – era l'utilità economica. Riconoscere la sensibilità dell'essere animato, tassonomicamente connotato come *res*, non alterava – in senso logico – la sua «essenza» giuridica" (cfr. R. Garetto, *Soggettività giuridica dell'animale. Rilievi critici*, in F. Bilotta, F. Raimondi (a cura di)*, Il soggetto di diritto*, cit., p.171).

[35] Cfr. C. Murgo, Animals rights or animals defense?, cit., pp. 190-191.

[36] Come rammenta Marco Cossutta, i diritti fondamentali "spettano all'essere umano in quanto tale; attraverso il loro esercizio egli riesce a varcare i limiti della propria animalesca natura per ricondursi alla persona, a quella specie del genere essere umano, la quale si caratterizza per la capacità di porre e considerare nella loro interezza quei valori che, in quanto "persona" la caratterizzano rispetto agli altri animali" (cfr. M. Cossutta, *L'essere umano fra soggettività giuridica ed oggettività economica. Note sulla non-cittadinanza fra diritti fondamentali ed incapacità giuridica speciale*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XVI, 2014, 2, p. 724).

[37] In questa direzione sembra, in effetti andare la recentissima revisione costituzionale italiana, laddove all'art. 9 stabilisce che è la legge a dover disciplinare "i modi e le forme di tutela degli animali". Per un'attenta analisi della modifica costituzionale in materia cfr. A. Valastro, *La tutela degli animali nella Costituzione italiana*, in *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto*, 2,2022, pp. 261-281.

[38] Sull'ipotesi di una disciplina differenziata, infatti, sostiene Caterina Murgo che "l'inclusione nella sfera di protezione di alcune specie e l'esclusione di altre sembrerebbe tuttavia da negarsi e ciò proprio in ragione della configurazione, da parte della legislazione di settore, di un livello minimo di tutela in favore di tutti gli animali" (cfr. C. Murgo, Animals rights or animals defense?, cit., p. 184).

Il secondo interrogativo appare, al contrario, più problematico e lascia minore margine di manovra. Se, infatti, l'attribuzione di diritti e la generica definizione di soggetto-animale presupponessero l'introduzione del concetto di 'persona animale', si porrebbe l'esigenza di circoscrivere i termini della sua capacità giuridica. E, in questo caso, la differenziazione tra le varie specie e categorie determinerebbe l'impossibilità di adottare un modello unitario, con l'inevitabile e deleteria suddivisione in una miriade di distinte classi che condurrebbe, molto probabilmente, a risultati discutibili o contraddittori[39].

4. LA PERSONALITÀ ELETTRONICA: LA DIMENSIONE DELL'INTELLIGĔRE

Il tema della robotica e della definizione filosofico-giuridica del rapporto uomo-macchina ha attirato l'attenzione di molti studiosi, soprattutto a partire nuovo millennio, fino a diventare centrale negli ultimissimi anni al cospetto del rapido e repentino sviluppo tecnologico in materia di intelligenza artificiale. La sempre maggior diffusione e il sempre crescente utilizzo, in tantissime aree, di sistemi di programmazione costituiti da strumenti così sofisticati ha alimentato un dibattito dottrinario – che coinvolge esperti di più discipline scientifiche – all'interno del quale il problema dell'inquadramento giuridico di questa nuova realtà appare tra i più delicati da affrontare e, nel contempo, tra i più urgenti da risolvere.

La capacità di autoapprendimento, di comunicazione e di decisione degli odierni automi pone, in prima istanza, il bisogno di delineare in che misura sia possibile comparare, rispetto ai processi di intellezione, l'IA alla mente umana[40]. In effetti, tra gli analisti, possiamo, anche qui, tratteggiare due tendenze contrapposte: da un lato, abbiamo coloro che promuovono un'idea di IA 'forte', ritenendo ovvero che tali sistemi intelligenti siano potenzialmente in grado di riprodurre i medesimi processi cognitivi del cervello umano[41]; dall'altro, viceversa, ci sono coloro che optano per una nozione di IA 'debole', sostenendo cioè che le macchine possano

[39] Un rischio ulteriore, del resto, sarebbe quello di veder realizzarsi, proprio in virtù dello sviluppo tecnologico, un nuovo, subdolo ed inatteso processo di reificazione dell'ente animale. A riguardo, scrive laconicamente Lucilla Gatt: "In any case, the crucial point is that this equalization has not only not taken place, but, contrary to what is said and written by academics, right now the reification of the animal is reinforced by the use of new technologies" (cfr. L. Gatt, *Legal anthropocentrism between nature and technology: the new vulnerability of human beings*, in *European Journal Of Privacy Law & Technologies*, 1, 2022, p. 22).

[40] Cfr. G. De Bona, *Verso la tutela giuridica dei sistemi intelligenti. Prospettive critiche della soggettività robotica*, in *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 4(2), 2022, 53; U. Ruffolo, *Il problema della "personalità elettronica"*, in *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 2(1), 2020, p. 82.

[41] Una tesi avanzata, in primo luogo, dal pioniere degli studi sull'IA, Alan Turing, e sostenuta sulla base del suo celebre test; cfr. A. M. Turing, *Computing Machinery and Intelligence*, in *Mind*, 49, 1950, pp. 433- 460.

solamente porre in essere procedure imitative dell'intelligenza umana, limitatamente alla risoluzione di singoli problemi e all'esercizio di specifici compiti[42]. Queste due differenti visioni inducono a polarizzare lo studio tra l'identificazione degli automi con soggetti 'pensanti' e la derubricazione degli stessi a meri congegni di supporto alle attività umane; e, dunque, nell'universo del diritto, analogamente a quanto constatato per gli animali, a lasciare sospese tali entità tra la *persona* e la *res*. Di conseguenza, da una parte, si spinge – su un piano filosofico – per un'accettazione della loro autonomia ed un riconoscimento della loro potenziale indipendenza dal controllo umano; dall'altra, al contrario, si preme – in chiave prettamente giuridica – per una regolamentazione che ribadisca il carattere funzionale di queste tecnologie avanzatissime al progresso dell'umanità presente e futura.

Proviamo, metodologicamente, a vagliare le distinte ragioni e le contrapposte esigenze in gioco seguendo il doppio binario della lettura ontologica e di quella teleologica rispetto agli automi[43].

In base alla prima, per riuscire a rintracciare quegli elementi in comune tra macchine intelligenti e uomini che possa giustificare forme di riconoscimento giuridico specifico e similare, occorre preventivamente osservare che la questione nodale non sussiste nel prefigurare come identiche o imitative le attività delle IA nel loro complesso, quanto piuttosto nel capire quale sia l'effettiva cornice della loro autosufficienza o della loro autodeterminazione; e, di conseguenza, se si possano valutare i loro comportamenti come atti volontari o intenzionali[44].

Se, per un verso, le macchine intelligenti posseggono la facoltà di raccogliere, generare e utilizzare insiemi di dati o algoritmi attraverso i quali sviluppano metodi di apprendimento automatico (c.d. *machine learning*) i cui risultati possono essere supervisionati oppure non-supervisionati da operatori umani o da altre macchine, la robotica, dal canto suo, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale, è in grado di programmare dispositivi che hanno la capacità eseguire determinate azioni motorie e di interagire con l'essere umano nello svolgimento di distinti compiti[45].

A fronte di questa amplissima gamma di attività cognitive e pratiche, è d'uopo tuttavia notare che, nonostante i tentativi di attribuire a ciascun automa una sorta di

[42] Tra i principali propugnatori di tale posizione spicca su tutti John Searle che, nel 1980, per confutare le argomentazioni di Turing, contrappose l'altrettanto noto test della "stanza cinese"; cfr. J. R. Searle, *Minds, brains, and programs. In Behavioral and Brain Science*, 3 (3), 1980, 417-457.

[43] Da un punto di vista metodologico, su posizioni simili cfr. G. De Bona, *Verso la tutela giuridica dei sistemi intelligenti*, cit., p. 69.

[44] Sul tema, tra le possibili letture cfr. G. Sartor, *L'intenzionalità dei sistemi informatici e il diritto*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1, 2003, pp. 23-53.

[45] Cfr. G. Sartor, *Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto?*, in *Contratto e impresa*, 2, 2002, pp. 465-469; A. Astone, *La persona elettronica: verso un* tertium genus *di soggetto?*, in F. Bilotta, F. Raimondi (a cura di), *Il soggetto di diritto*, cit., pp. 256-257.

intenzionalità tecnologica[46] – ovvero il possesso di stati mentali che consentano ad enti artificiali di individuare degli obiettivi da raggiungere, di acquisire le informazioni necessarie e di adottare comportamenti idonei al perseguimento degli scopi prefissati[47] – permane la mancanza di un fattore indispensabile per definire su un piano ontologico un contenuto minimo di soggettività: la dimensione emotivo-sensoriale, legata ad una struttura corporea, che costituisce il fondamento essenziale per la percezione di sé e che rappresenta l'ineludibile punto di partenza affinché si possa elevare qualsiasi ente al rango di un soggetto portatore di interessi attorno al quale modellare una qualche forma di tutela giuridica[48].

Andando ad analizzare la prospettiva teleologica, possiamo invece verificare che la creazione di una personalità elettronica potrebbe rivelarsi come un efficace strumento giuridico mediante il quale fornire armi di difesa all'intera comunità umana che, in maniera sempre più pervasiva, fruisce di questa tecnologia, ma che, correlativamente, è sempre più esposta ai rischi derivanti dal loro non governato e non regolato utilizzo[49]; quei rischi che Gunther Teubner ha ben sintetizzato in tre specifiche modalità d'azione: l'autonomia nei processi decisionali che gli agenti *software* possono assumere; l'associazione tra uomo e macchina nella loro attività cooperativa; l'interconnessione tra più intelligenze artificiali[50].

Se, in effetti, consideriamo lo sconfinato raggio d'azione degli automi e gli innumerevoli settori in cui la loro interazione con gli esseri umani è sempre più frequente, nelle situazioni in cui possiamo individuare, in qualsiasi momento della catena di valore – progettazione, produzione, distribuzione e fruizione – un'efficace procedura di controllo umano, appare chiaro che la responsabilità degli effetti giuridici generati dalle macchine vada imputata agli individui coinvolti a vario titolo

[46] Cfr. D. Ihde, *Technology and the Lifeworld: from Garden to Earth*, Bloomington 1990, p. 103 e ss.

[47] Cfr. G. Sartor, *L'intenzionalità dei sistemi informatici e il diritto*, cit., p. 30.

[48] "Di quale interesse autonomo e trascendente il programmatore, il produttore, il distributore, l'utilizzatore – si interroga retoricamente Antonina Astone – è portatore il robot?" (cfr. A. Astone, *La persona elettronica*, cit., p. 263).

[49] In effetti, uno dei nodi primari concerne proprio l'individuazione delle forme di controllo di cui l'operatore può disporre. A riguardo, come riassume Iole Pia Di Ciommo, possiamo classificare tali interventi in tre macrocategorie: nell'*approccio con intervento umano* (*Human In The Loop*) che, soprattutto nei settori ad alto rischio, "prevede una costante interazione uomo/macchina"; l'*approccio con supervisione umana* (*Human On The Loop*), utilizzato prevalentemente in ambito medico, "che assicura un controllo minimo, solo *ab estrinseco*, in fase di progettazione o di monitoraggio del sistema"; l'*approccio con controllo umano* (*Human In Command*) che infine "consente un monitoraggio costante sul sistema e sui suoi effetti, lasciando ampia discrezionalità al supervisore" (cfr. I. P. Di Ciommo, *La prospettiva del controllo nell'era dell'Intelligenza Artificiale: alcune osservazioni sul modello* Human In The Loop, in *federalismi.it*, 9, 2023, p. 73).

[50] Cfr. G. Teubner, *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, a cura di Pasquale Femia, Napoli 2019, p. 37 e ss.

in tale processo[51]; così come quando l'attività basata su qualsiasi forma di IA fornisce una soluzione manifestamente assunta o implicitamente accettata dall'operatore umano, le conseguenze giuridiche ricadono nella sfera di competenza di quest'ultimo[52]. Tuttavia, un *vulnus* assai pericoloso emergerebbe rispetto a quelle attività in cui l'imprevedibilità della macchina intelligente o l'inconoscibilità dei processi operativi collegati allo svolgimento della sua funzione determina dei danni verso terzi non imputabili ad alcun soggetto giuridicamente riconosciuto[53].

[51] È, in altre parole, l'intricato labirinto del *Risk Management*; sul punto cfr. Giancarlo Taddei Elmi, Sofia Marchiafava, Andrea Unfer, *Responsabilità civile e personalità giuridica della intelligenza artificiale*, cit., pp. 119-125; I. P. Di Ciommo, *La prospettiva del controllo nell'era dell'Intelligenza Artificiale*, cit., p. 89.

[52] In verità, la necessità di una regolamentazione organica in tema di IA è stata fortemente sentita, negli ultimi anni, dalle istituzioni europee. Dopo la proposta nel 2021 della Commissione europea articolata in tre distinte direttive, il 14 giugno 2023 il Parlamento europeo ha dato voto favorevole al c.d. 'AI Act' (COM(2021) 206 final), il cui iter di approvazione potrebbe concludersi entro l'anno o nei primi mesi del 2024. Tale progetto incarna l'ambizioso tentativo di trovare un punto di equilibrio tra la protezione dei diritti fondamentali e la promozione dello sviluppo economico, la difesa della libertà individuale e le esigenze di ordine pubblico; attraverso l'imposizione di divieti, obblighi e limiti, ma anche mediante misure di sostegno all'innovazione tecnologica, la normativa europea ha, infatti, come principale obiettivo quello di bilanciare interessi e bisogni primari, senza compromettere le tutele giuridiche e senza ostacolare il progresso scientifico.

All'interno di questo quadro, era stata vagliata anche l'ipotesi di una ridefinizione della responsabilità civile che prevedesse una forma di riconoscimento della personalità elettronica dell'IA, a partire dal c.d. Draft Delvaux del 2016, al quale seguì una risoluzione del Parlamento europeo (P8_TA-PROV(2017) 0051). Tuttavia, nei successivi documenti ed atti tale opzione è stata progressivamente abbandonata. Per una ricostruzione dei passaggi salienti cfr. Giancarlo Taddei Elmi, Sofia Marchiafava, Andrea Unfer, *Responsabilità civile e personalità giuridica della intelligenza artificiale. Il dibattito dottrinale e la normativa europea dal Draft Delvaux alla proposta di Regolamento della Commissione del 21 aprile 2021*, in *i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale*, 2, 2021, pp. p. 117-119. A riguardo, pure cfr. A. Astone, *La persona elettronica*, cit., p. 260.

Del resto, i profili inerenti alla responsabilità civile sono stati affrontati, a livello europeo, in un itinerario parallelo la cui ultima tappa è rappresentata da una proposta di direttiva (COM(2022) 496 final) del Parlamento europeo e del Consiglio, che fa seguito al c. d. "Libro bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia, del 19.2.2020 (COM(2020) 65 final)". Per una disamina più completa cfr. D. Chiappini, *Intelligenza Artificiale e responsabilità civile: nuovi orizzonti di regolamentazione alla luce dell'Artificial Intelligence Act dell'Unione europea*, in *Rivista Italiana di Informatica e Diritto*, 2, 2022, pp. 95-108.

[53] Va, ovviamente, aggiunto, che, oltre alla delicata problematica di natura privatistica relativa alla responsabilità civile, affrontabile mediante il riconoscimento della personalità elettronica o ricorrendo ad altri mezzi, tale fenomeno potrebbe potenzialmente intaccare i cardini stessi del sistema giuridico. Seguendo ancora l'analisi di Di Ciommo, l'esistenza di artefatti che "si autodeterminano in base a regole interne non conoscibili né ex ante né ex post" – ovvero "rendendo così difficile governare la macchina ed eventualmente correggerne output errati o comunque indesiderati" – espone al "rischio che dinamiche decisorie sorrette da tecnologie di IA possano facilmente infrangere il principio di legalità e quei corollari che rappresentano il cardine dello Stato di diritto: trasparenza, conoscibilità e non esclusività della decisione algoritmica" (cfr. I. P. Di Ciommo, *La prospettiva del controllo nell'era dell'Intelligenza Artificiale*, cit., p. 75).

Pertanto, attribuire agli agenti autonomi una specifica e asciutta forma di personalità giuridica, probabilmente, potrebbe rendere, in molte circostanze, meno gravosa e meno incerta l'individuazione dei vari profili di responsabilità nonché la concreta soddisfazione delle legittime pretese risarcitorie nei casi più difficili da dirimere[54]; e, inoltre, un mezzo preventivo rispetto ai programmi e agli artefatti più evoluti che, ineluttabilmente, saranno elaborati e introdotti nel prossimo futuro[55]. Alla persona elettronica, infatti, potrebbe essere riconosciuto un patrimonio proprio oppure potrebbe essere associata una tutela assicurativa al fine di garantire, in qualche misura, la sua necessaria solvibilità finanziaria[56]. Una personalità che, in maniera apparentemente contraddittoria, si realizzerebbe non tanto valorizzando l'ipotetica capacità di agire delle macchine intelligenti, ma piuttosto costruendo, strumentalmente, la loro capacità giuridica[57].

[54] La vivacità del dibattito europeo sul profilo della persona elettronica ha trovato, senza dubbio, nel rapporto Delvaux il principale catalizzatore, dividendo gli studiosi tra critici e fautori di un siffatto riconoscimento giuridico. Occorre rilevare che, quantunque le ragioni avverse o favorevoli alla definizione di una personalità specifica per le IA muovano da posizioni spesso distanti e giungano a conclusioni estremamente varie, la divaricazione appare più netta quando gli approcci adottati mirano alla tutela di beni assai differenti. Tra i detrattori, la presa di posizione più dura, infatti, nasce da una forte obiezione morale esposta e argomentata nell'articolo collettaneo *Of, for, and by the people: the legal lacuna of synthetic persons* (cfr. J.J. Bryson, M. E. Diamantis, T. D. Grant, *Of, for, and by the people: the legal lacuna of synthetic persons,* in *Artificial Intelligence & Law*, 25, 2017,pp. 273-291). Tra le voci più autorevoli, viceversa, a sostenere non solo l'opportunità, ma anche l'urgenza di una svolta in direzione di un riconoscimento giuridico *ad hoc*, ragionando in una prospettiva funzionalista e pratica, va menzionata certamente quella di Gunther Teubner, il quale, già nel 2006, promuoveva e ipotizzava il ricorso a forme di soggettività ascritticia (cfr. G. Teubner, *Rights of Non-humans?, Electronic Agents and Animals as New Actors* in *Politics and Law, Journal of Law & Society*, 33, 2006, pp. 497-521). Per una dettagliata panoramica delle diverse vedute cfr. Giancarlo Taddei Elmi, Sofia Marchiafava, Andrea Unfer, *Responsabilità civile e personalità giuridica della intelligenza artificiale*, cit., pp. 129-130 e 135-140.

[55] Cfr. D. Chiappini, *Intelligenza Artificiale e responsabilità civile*, cit., p. 97. Come, poi, osserva Giulia De Bona, "la questione si acuisce nel momento in cui entrano in campo gli algoritmi di autoapprendimento, i quali donano un soffio di vita pulsante e forgiano la *mentalité* del sistema", ovvero "possono condurre a comportamenti non preventivati dal programmatore: tanto più autonomi saranno i robot e tanto più complesso sarà continuare a considerarli meri strumenti nelle mani degli esseri umani" (cfr. G. De Bona, *Verso la tutela giuridica dei sistemi intelligenti*, cit., p. 56). Sul tema ancora cfr. E. Morotti, *Una soggettività a geometrie variabili per lo statuto giuridico dei robot*, cit., p. 294.

[56] Decisamente scettica è, a riguardo, la posizione di Ugo Ruffolo, il quale ritiene che il conferimento di una responsabilità diretta o di una autonomia patrimoniale "non accresce, e potrebbe anzi ridurre, la tutela risarcitoria dei soggetti lesi, maggiormente tutelati da una responsabilizzazione di chi dovrebbe essere chiamato a rispondere per la macchina intelligente, sia esso il suo produttore, o proprietario, o "custode", o gestore" (cfr. U. Ruffolo, *Il problema della "personalità elettronica"*, in *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 2(1), 2020, p. 76).

[57] Cfr. G. De Bona, *Verso la tutela giuridica dei sistemi intelligenti*, cit., pp. 52 e 55. Oppure, come è stato ipotizzato in dottrina, adattare l'istituto romano del *peculium*, equiparando la figura dell'automa a quello del *servus* latino; sul tema cfr. U. Pagallo, *Vital, Sophia, and Co.—The Quest for the Legal Personhood of Robots*, in *Information*, 230 (9) 2018, p. 9; M. Rizzuti, *Il* peculium *del robot. Spunti sul problema della soggettivizzazione dell'intelligenza artificiale*, in S. Dorigo (a cura di)

Se, anche rispetto agli automi, volessimo dare una risposta ai medesimi quesiti avanzati per gli enti animali, potremmo concludere che, in modo diametralmente opposto, mentre si dimostra irricevibile, su un piano ontologico, qualsiasi tentativo di accordare forme di protezione, se non addirittura diritti, ad entità artificiali che possano costituire il nucleo minimale di una soggettività giuridica, l'inserimento nel sistema normativo di una terza specie di 'persona' sotto la cui egida far ricadere tutte le applicazioni tecnologiche dotate della capacità di *intelligĕre* – cioè di intendere razionalmente e agire autonomamente – potrebbe rappresentare la pietra angolare di una legislazione organica, esaustiva e globale dell'IA: un compito estremamente arduo per le implicazioni non soltanto di natura filosofico-giuridica, ma anche di natura etica, economica, sociale e politica ad essa legate[58].

5. CONCLUSIONI

Il risultato di questa nostra breve indagine sembra, nell'insieme, rivelare la sussistenza di due correlative insufficienze: da un lato, rispetto agli animali, la possibilità di riconoscere dei profili soggettivi in capo a siffatte entità viene controbilanciata dalla insuperabile difficoltà di tradurre tali istanze nell'identificazione di una personalità giuridica compiuta; dall'altro, rispetto agli automi, l'impossibilità di definire una soggettività giuridica non esclude l'opportunità di poter riconoscere e qualificare normativamente una vasta tipologia di strumenti tecnologici attraverso la *fictio* della persona elettronica. In sintesi, ci troveremmo dinanzi al duplice paradosso di soggetti che non sono persone e di persone che non sono soggetti.

L'esito dell'analisi proposta, in effetti, pone in luce alcuni problemi irrisolti che caratterizzano tanto il dibattito sui diritti degli animali quanto quello sulla regolamentazione giuridica dell'IA. In primo luogo, appaiono incongruenti e poco incisive tutte quelle argomentazioni dottrinarie che, da un versante o dall'altro, pur denunciando l'obsolescenza e l'inadeguatezza di un modello di diritto antropocentrico, individuano parimenti nella dogmatica tradizionale o nella normativa vigente i presupposti teorici che giustificano, su un piano logico-giuridico, l'estensione della soggettività a entità non-umane. Un rilievo ricorrente, rispetto alla dimensione animale, è infatti rappresentato dal convincimento che, siccome ogni

Il ragionamento giuridico nell'era della intelligenza artificiale, Pisa, 2020, p. 283 e ss.; U. Ruffolo, *Il problema della "personalità elettronica"*, cit., p. 76.

[58] Come, del resto, sottolinea Massimo Farina, urge la necessità di "focalizzare la netta distinzione tra l'attribuzione della personalità e il semplice riconoscimento dello *status* di soggetto di diritto", considerato il fatto che, di fronte alla "attuale evoluzione del mondo meccatronico", emerge sempre di più "un'esigenza pratica di primaria importanza sul piano della capacità d'agire: individuare il centro di responsabilità per gli eventuali danni provocati dalle intelligenze artificiali" (cfr. M. Farina, *Brevi riflessioni sullo status delle "persone elettroniche"*, in *L'Ircocervo*, 20 (2), 2021, p. 120).

ordinamento giuridico riconosce piena soggettività ad individui a cui non è attribuita piena capacità di agire, sia possibile, su un piano normativo, un'equiparazione a tali figure degli animali medesimi[59]. Sull'altra sponda, un tema frequente è costituito dall'assunto che, essendo attribuita personalità giuridica ad entità collettive che non rappresentano individui antropomorfi, si possa verosimilmente conferire una qualità analoga anche agli automi e, in generale, ai sistemi intelligenti[60].

In verità, il limite da ricercare nella personalizzazione dell'ente animale risiede nella pluralità intrinseca alla sua tipizzazione giuridica, la quale non si fonda sul minimo denominatore comune che, dal punto di vista biologico, accomuna l'essere senziente all'essere umano, ma piuttosto sulla multiforme dimensione relazionale e funzionale che connette l'animale all'uomo stesso. Non è, in altre parole, sul fronte dell'incapacità di agire che si palesano le principali aporie di tale ragionamento, ma piuttosto davanti all'intricato mosaico di rapporti tra uomini e animali da cui scaturisce – a maggior ragione se si vuole davvero affermare un'idea di soggettività universale ed unitaria – un'insanabile tensione tra *persona* e *res*. Parallelamente, l'analoga sussistenza di un'estesa e sempre crescente varietà di entità artificiali – materiali e immateriali – non costituisce, in questo caso, un ostacolo al riconoscimento strumentale di una personalità elettronica unitaria, perché la loro sussidiarietà rispetto alla vita e al benessere dell'uomo appare inequivocabilmente sancita e riconosciuta; ciò che invece impedisce all'automa il salto definitivo dalla condizione di *res* allo status di *subiectum*, non dimora tanto nella sua forma non antropica, quanto invece nell'assenza, in esso, dell'autentica sostanza umana[61].

[59] Cfr. F. Rescrigno, *I diritti animali nella prospettiva contemporanea*, cit., pp. 840-841; D. Cerini, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti*, cit., p. 36.

[60] Cfr. E. Morotti, *Una soggettività a geometrie variabili per lo statuto giuridico dei robot*, cit., p. 292.

[61] È in ciò, infatti, che si coglie anche l'incolmabile distanza tra l'ipotetica *fictio* della personalità elettronica, che su un piano funzionale potrebbe assicurare calibrate tutele giuridiche, e la nozione classica di persona giuridica. Come scrive ancora Astone, "è, soprattutto, la considerazione dell'elemento assiologico, riferito ad un interesse superindividuale, che trascende quelli dei singoli componenti, che consente di cogliere il tratto qualificante l'autonoma soggettività degli enti. Questo percorso non potrebbe essere seguito per i robots, in quanto il dato dell'interesse, che assume un ruolo imprescindibile per dare sostanza alla soggettività giuridica, non può imputarsi agli agenti software" (cfr. A. Astone, *La persona elettronica*, cit., p. 260).